

Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2017 — Oltis Group / Commissione(Causa T-497/15) ⁽¹⁾

[«Ricerca e sviluppo — Programma quadro per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2014-2020 (Orizzonte 2020) — Stimolo e coordinamento degli investimenti dell'Unione in favore della ricerca e dell'innovazione nel settore ferroviario — Creazione dell'impresa comune Shift2Rail — Status di membro associato dell'impresa comune Shift2Rail — Invito a manifestare interesse — Rigetto della candidatura — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Sviamiento di potere»]

(2018/C 042/17)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Oltis Group a.s. (Olomouc, Repubblica Ceca) (rappresentante: P. Konečný, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e Z. Malůšková, agenti)

Oggetto

Ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, diretto all'annullamento della decisione Ares(2015) 2691017 della Commissione, del 26 giugno 2015, relativa alla domanda di riesame del rigetto della domanda della ricorrente di diventare membro associato dell'impresa comune Shift2Rail.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Oltis Group a.s. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 389 del 23.11.2017

Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — HTTS / Consiglio(Causa T-692/15) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Responsabilità extracontrattuale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)

(2018/C 042/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: M. Schlingmann e M. Bever, avvocats)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e J.-P. Hix, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Bartelt e R. Tricot, successivamente R. Tricot e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del preteso danno subito dalla ricorrente in conseguenza dell'inserimento del proprio nominativo, da un lato, per effetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2010, L 195, pag. 25), nell'allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2007, L 103, p. 1), e, dall'altro, per effetto del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), nell'allegato VIII del medesimo regolamento n. 961/2010.